



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 21

**Publicato sul sito www.agcm.it
3 giugno 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
A557 - ENEL X WAY ED EWIVA/CONDOTTE ABUSIVE NEL MERCATO DEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA	
<i>Provvedimento n. 31549</i>	5
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	6
C12720 - TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE/STE ENERGY	
<i>Provvedimento n. 31550</i>	6
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	12
AS2082 - COMUNE DI LICATA (AG) - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEI RIFIUTI	12

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A557 - ENEL X WAY ED EWIVA/CONDOTTE ABUSIVE NEL MERCATO DEI SERVIZI DI RICARICA ELETTRICA

Provvedimento n. 31549

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge n. 287 del 10 ottobre 1990;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTA la propria delibera del 4 aprile 2023, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Enel X Way Italia S.r.l., Enel X Way S.r.l. ed Ewiva S.r.l., per accertare l'esistenza di possibili violazioni della concorrenza ai sensi dell'articolo 102 del TFUE;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, dalle evidenze agli atti, risulta che dal 1° gennaio 2025 la società Enel X Way S.r.l., parte del procedimento, è stata fusa per incorporazione in Enel X S.r.l. e conseguentemente cancellata dal registro delle imprese;

CONSIDERATO, pertanto, che la società Enel X S.r.l. è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi di Enel X Way S.r.l., compresi quelli relativi al presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, opportuno deliberare la prosecuzione del presente procedimento nei confronti di Enel X S.r.l.;

DELIBERA

la prosecuzione del procedimento n. A557 nei confronti delle società Enel X S.r.l.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12720 - TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE/STE ENERGY

Provvedimento n. 31550

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, pervenuta in data 16 aprile 2025, e le informazioni integrative, pervenute in data 6 maggio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Terna S.p.A. (di seguito, "Terna") è il soggetto proprietario e gestore in Italia di infrastrutture elettriche in alta e altissima tensione costituenti la Rete di Trasmissione Nazionale (di seguito, "RTN"). La principale attività di Terna consiste nella trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica a livello nazionale, ivi compresa la gestione unificata della RTN, inclusiva delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione¹. Terna, per il tramite delle proprie controllate dirette e indirette (di seguito, "Gruppo Terna"), svolge anche attività di: (i) progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione e manutenzione di cavi elettrici di ogni tensione e accessori per cavi ad alta tensione²; (ii) produzione di trasformatori³; e (iii) *engineering, procurement and construction* (di seguito, "EPC") e manutenzione relative a infrastrutture elettriche in media e alta tensione e a impianti per la produzione di energie rinnovabili⁴.

Terna, le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan, mercato gestito da Borsa Italiana S.p.A., è soggetta al controllo di fatto di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), esercitato per il tramite della controllata CDP Reti S.p.A., che detiene una quota pari al 29,85% del capitale sociale di Terna.

¹ La gestione della RTN viene svolta tramite Terna Rete Italia S.p.A., società direttamente controllata da Terna.

² Tali attività vengono svolte da Brugg Kabel AG (di seguito, "Brugg") e le rispettive controllate.

³ Tali attività vengono svolte da Tamini Trasformatori S.r.l. (di seguito, "Tamini") e le rispettive controllate.

⁴ Tali attività vengono svolte da Altenia S.r.l. (già LT S.r.l., di seguito "Altenia") e le rispettive controllate.

Il Gruppo Terna, nel corso del 2024, ha realizzato un fatturato mondiale di circa [3-4]* miliardi di euro, di cui circa [3-4] miliardi di euro interamente realizzati in Italia⁵.

2. STE Energy S.r.l. (di seguito, “STE Energy” o “Target”) è una società che opera come *general contractor* nei settori delle energie rinnovabili e delle infrastrutture elettriche. In particolare, STE Energy opera nelle fasi di *Energy Performance Contract* (di seguito “EPC,”) e *operation & maintenance* (di seguito, “O&M”) di impianti di energie rinnovabili, nonché di infrastrutture elettriche di alta e media tensione.

Il capitale sociale di STE Energy è interamente detenuto dalla *holding* S.T.E. Energy S.r.l., il cui capitale è, a sua volta, detenuto da Sorgente Capital S.r.l. Quest’ultima è controllata da Sydera S.r.l. (che ne detiene il 55,9% del capitale), soggetto che, quindi, controlla in ultima istanza la Target.

STE Energy, nel corso del 2024, ha realizzato a livello mondiale un fatturato pari a circa [35-100] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

3. In data 5 marzo 2025, Altenia, in qualità di “Acquirente”, e S.T.E. Energy S.r.l., in qualità di “Venditore”, hanno stipulato un Contratto di Compravendita in forza del quale Altenia acquisirà il 100% del capitale della Target attualmente detenuto dal Venditore. Per effetto dell’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) Terna acquisirà, pertanto, il controllo esclusivo sulla Target per il tramite della società indirettamente controllata Altenia.

4. Il Contratto di Compravendita prevede obblighi di non concorrenza e non sollecitazione, in capo al Venditore⁶, efficaci per un periodo di due anni a far data dal completamento dell’Operazione. In particolare, il Venditore si impegna, [omissis]. Il Venditore si impegna, inoltre, a: [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

5. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro⁷.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁵ Con riferimento all’esercizio finanziario 2024, è stato preso in considerazione il fatturato *pro forma* generato dal Gruppo Terna, per quanto il bilancio consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Terna ma è ancora in attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.

⁶ Tale obbligo di non concorrenza viene assunto dal Venditore ai sensi dell’art. 1381 codice civile anche con riferimento al proprio socio unico Sorgente Capital S.r.l..

⁷ Cfr. provvedimento dell’Autorità n. 30507 del 14 marzo 2023 “Rivalutazione soglie fatturato ex art. 16, comma 1, della legge n. 287/90”, in Bollettino n. 12/2023.

6. Gli impegni di non concorrenza e di non sollecitazione a carico del Venditore e del proprio socio unico, in quanto limitati merceologicamente ai prodotti e servizi oggetto dell'attività economica dell'impresa acquisita e geograficamente all'area d'attività di quest'ultima e di durata non superiore a due anni, appaiono volti a salvaguardare il valore della Target e possono, quindi, essere considerati restrizioni accessorie necessarie all'Operazione.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. In considerazione delle attività delle Parti, l'Operazione coinvolge principalmente i settori dei servizi di EPC e di O&M e, in particolare, i seguenti mercati rilevanti: (i) il mercato delle attività di EPC relative a impianti per la produzione di energie rinnovabili; (ii) il mercato delle attività di EPC relative alle infrastrutture elettriche in alta e media tensione; (iii) il mercato dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energie rinnovabili e delle infrastrutture elettriche in alta e media tensione; (iv) il mercato della produzione di prodotti ad alta tensione (HV) tra 52 kV e 800 kV e (v) i mercati della produzione e vendita di cavi elettrici.

8. Il mercato delle attività di EPC relative alla realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energie rinnovabili comprende non solo i prodotti fotovoltaici, ma anche impianti eolici e per la cogenerazione. Esso ha dimensione quantomeno nazionale⁸⁹.

9. In tale mercato, sia la Target che il Gruppo Terna¹⁰ detengono quote di mercato contenute, inferiori, a livello nazionale, rispettivamente, all'1% e al 2%. L'Operazione risulterà, pertanto, in quote di mercato combinate estremamente limitate, che rimarranno in ogni caso inferiori al 3% a livello nazionale. L'Operazione, per quanto idonea a generare limitate sovrapposizioni orizzontali, non appare suscettibile di modificare significativamente la struttura concorrenziale del mercato. Le Parti, peraltro, stimano che nel mercato operino diversi concorrenti con quote di mercato analoghe o superiori a quelle delle Parti quali, in particolare, i gruppi Comal, Esapro e Bay.Wa r.e., in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale.

10. Il mercato delle attività di EPC relative alle infrastrutture elettriche in alta e media tensione, include stazioni, sottostazioni, connessioni per la distribuzione e trasmissione di energia elettrica e sistemi di accumulo. La dimensione geografica di tale mercato è quantomeno nazionale, potendo tuttavia coincidere con il territorio europeo¹¹.

11. Sia il Gruppo Terna (tramite Alenia) che la Target sono attive nel mercato in questione, fornendo attività di EPC relative a infrastrutture elettriche in media e alta tensione, con quote di mercato

⁸ Cfr. C12697 - *Duferco Italia Holding/Comal*, provvedimento n. 31434 del 9 gennaio 2025, in Bollettino n. 3/2025.

⁹ Ciò in considerazione del fatto che esistono *standard* tecnici uguali in tutto il mondo, i prezzi sono omogenei e i principali produttori operano a livello mondiale, senza che sussistano ostacoli di rilievo alla distribuzione dei prodotti dovuti all'ubicazione degli impianti produttivi, ai costi di trasporto o a barriere di tipo normativo-regolamentari (cfr., C11260 - *NBI/Ramo di Azienda di Busi Impianti*, provvedimento n. 22883 del 12 ottobre 2011, in Bollettino n. 41/2011).

¹⁰ Il Gruppo Terna è attivo nel mercato in esame principalmente attraverso Alenia, che svolge attività di EPC relative a impianti per la produzione di energie rinnovabili. Anche la Target svolge attività di EPC per impianti alimentati da fonti rinnovabili.

¹¹ Ciò in considerazione dell'assenza di barriere normative e tecnologiche tra gli Stati membri, dell'omogeneità degli *standard* tecnici, del contenuto costo di trasporto dei prodotti, nonché del ridimensionamento della posizione di mercato del principale acquirente nazionale a causa del processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in corso (cfr. C6044 - *So.Ge.Pa. - Società Generale Di Partecipazioni/Ansaldo Trasmissione & Distribuzione*, provvedimento n. 12414 del 4 settembre 2003, in Bollettino n. 35-36/2003).

inferiori, a livello nazionale all'1%¹². Anche con riferimento a questo mercato, pertanto, l'Operazione non appare suscettibile di sollevare criticità concorrenziali, risultando in quote di mercato combinate estremamente limitate, in ogni caso inferiori al 2% a livello nazionale. Peraltro, le Parti stimano che nel mercato sono presenti numerosi concorrenti con quote di mercato analoghe (il gruppo Saet) o significativamente superiori quali, in particolare, i gruppi Hitachi e Siemens.

12. Il mercato dei servizi di O&M sia per gli impianti di produzione di energie rinnovabili e che per le infrastrutture elettriche in alta e media tensione, comprende tutte le attività volte ad assicurare una gestione ottimale dell'impianto e la conservazione nel tempo della sua potenzialità produttiva¹³. Tali attività per gli impianti di generazione di energia elettrica sono generalmente realizzate in autoproduzione¹⁴. Dal punto di vista geografico, tale mercato può essere ritenuto quantomeno di dimensione nazionale, considerato che la domanda di tali servizi proviene da produttori di energia elettrica situati in tutto il territorio nazionale.

13. In tale mercato sia la Target che il Gruppo Terna¹⁵ detengono quote di mercato inferiori, a livello nazionale, rispettivamente, allo 0,5% e al 2,5%. L'Operazione, quindi, pur generando limitate sovrapposizioni orizzontali, non appare suscettibile di alterare significativamente la struttura concorrenziale del mercato, anche in ragione del fatto che nel mercato sono presenti numerosi concorrenti con quote di mercato che le Parti stimano analoghe o superiori quali, in particolare, i gruppi Comal, Esapro e Bay.Wa r.e. Hitachi, Siemens e Saet.

14. Il mercato della produzione di prodotti ad alta tensione (HV) tra 52 kV e 800 kV comprende l'attività di trasporto e trasformazione dell'elettricità dagli impianti di produzione o dai punti di interconnessione con le reti estere, fino ai punti di interconnessione con le reti di distribuzione e ai punti di prelievo dei clienti finali¹⁶. Tali prodotti sono solitamente installati in sottostazioni ad alta tensione i cui principali componenti sono: interruttori automatici, sezionatori, trasformatori di misura, trasformatori di potenza, scaricatori di sovratensione. I prodotti ad alta tensione sono utilizzati anche per altre applicazioni correlate al sistema energetico. La dimensione geografica di tale mercato è coincidente almeno con il SEE¹⁷, ma, ai fini della presente Operazione, tale definizione può essere lasciata aperta.

15. Nel mercato in esame è attivo solamente il Gruppo Terna laddove la Target acquista trasformatori ai fini dello svolgimento delle proprie attività di EPC e di O&M nei mercati sopra indicati. A tale riguardo, per quanto riguarda i rapporti verticali tra le attività del Gruppo Terna nella produzione di cavi elettrici e trasformatori, a monte dei mercati dove è attiva la Target, in ragione delle quote di

¹² Le Parti hanno fornito le proprie quote di mercato solamente a livello nazionale in quanto esse sono attive in tale mercato quasi esclusivamente in Italia.

¹³ Le attività di O&M relative alle infrastrutture elettriche possono essere assimilate alle attività di O&M relative agli impianti di produzione e, pertanto, fare parte di uno stesso mercato del prodotto rilevante. Tuttavia, nel presente caso, la definizione del mercato a livello del prodotto (e geografico) può essere lasciata aperta, stante l'assenza di criticità concorrenziali dell'Operazione.

¹⁴ Cfr. C12700 - *Dolomiti Energia Wind Power-Maluni/IVPV Power 6-IVPC Power 8-IVPC Power 10-IVPC Power X-Vigreen-Ivpc Minipower-IVPC Eolica-IVPC Service*, provvedimento n. 31456 dell'11 febbraio 2025, in Bollettino n. 8/2025

¹⁵ Il Gruppo Terna è attivo nell'ambito della sola manutenzione.

¹⁶ Cfr. C12684 - *Col Giovanni Paolo/Industrie Meccaniche Elettriche*, provvedimento n. 31389 del 26 novembre 2024, in Bollettino n. 48/2024.

¹⁷ Cfr., altresì, la decisione della Commissione europea M.9447 - *Hitachi/ABB (Power Grid Division)* del 20 maggio 2020.

mercato trascurabili del Gruppo Terna nei mercati a monte (sempre inferiori al 4%) e delle Parti, *post-Operazione*, nei mercati a valle (sempre inferiori al 3%), l'Operazione non è idonea a generare alcun effetto preclusivo dei fattori di produzione o della clientela, escludendo quindi potenziali impatti in termini di effetti verticali. Tali considerazioni sono, peraltro, avvalorate dalla presenza di concorrenti nazionali e internazionali¹⁸, in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale.

16. Con riferimento al mercato della produzione e vendita di cavi elettrici, la Commissione europea nella propria prassi decisionale segmenta il mercato in esame distinguendo tra produzione e vendita di cavi elettrici a bassa e media tensione e produzione e vendita di cavi elettrici ad alta e altissima tensione¹⁹. A livello geografico, la Commissione europea ha definito il mercato in esame come almeno pari allo SEE²⁰.

17. Nel mercato in esame è attivo solo il Gruppo Terna mentre la Target acquista cavi di media e alta tensione ai fini dello svolgimento delle proprie attività di EPC e O&M nei mercati sopra indicati. Proprio in ragione della tipologia di prodotto acquistata dalla Target, il Gruppo Terna ha fornito le proprie quote di mercato prendendo in considerazione soltanto i cavi in media e alta tensione. Sia a livello nazionale che europeo, il Gruppo Terna detiene quote di mercato trascurabili e sempre inferiori al 2,5%. A seguito dell'Operazione, nei mercati a valle, le Parti deterranno delle quote combinate anch'esse limitate, sempre al di sotto del 3%. Pertanto, e a prescindere dall'esatta definizione del mercato rilevante, l'Operazione non risulta idonea a generare alcun effetto preclusivo dei fattori di produzione né a livello della clientela, non producendo quindi alcun impatto a livello di effetti verticali. Ciò è inoltre avvalorato dalla circostanza che il contesto competitivo nel mercato in esame è caratterizzato dalla presenza di numerosi concorrenti, inclusi importanti gruppi internazionali quali, ad esempio, NKT, Nexans e Prysmian, che il Gruppo Terna stima detengano quote di mercato superiori alle proprie e che sono in grado di esercitare una notevole pressione concorrenziale.

18. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

¹⁸ Le Parti indicano Comal, Esapro e Bay.Wa r.e., Hitachi, Siemens e Saet nei mercati (a valle) delle attività di EPC relative sia agli impianti per la produzione di energie rinnovabili che alle infrastrutture elettriche in alta e media tensione nonché dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energie rinnovabili e delle infrastrutture elettriche in alta e media tensione. Risultano peraltro attivi i gruppi Getra, Hitachi e Siemens nel mercato (a monte) della produzione di prodotti di alta tensione nonché NKT, Nexans e Prysmian nel mercato (a monte) della produzione di cavi elettrici.

¹⁹ In particolare la prassi europea segmenta il mercato dei cavi elettrici sulla base del voltaggio distinguendo due mercati in funzione della tensione: (i) cavi a bassa tensione ("BT") con tensione nominale fino a 1 kilovolt e cavi a media tensione ("MT") con tensione nominale da 1 kV a 33/45 kV da un lato; e (ii) cavi ad alta tensione ("AT") con tensione nominale da 33/45 kV a 132 kV e cavi ad altissima tensione ("EAT") da 275 kV e 400 kV dall'altro (Cfr. decisione della Commissione europea M.8770 – *Prysmian / General Cable* dell'8 maggio 2018).

²⁰ Cfr. decisioni della Commissione europea M.8770 - *Prysmian / General Cable* cit. e M.6092 - *Prysmian/Draka Holding* del 19 febbraio 2011.

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

AS2082 - COMUNE DI LICATA (AG) - AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEI RIFIUTI

Roma, 20 febbraio 2025

Comune di Licata

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 18 febbraio 2025, ha deliberato di esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con riferimento alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Licata del 23 gennaio 2025, n. 5, avente a oggetto "*Approvazione Relazione Integrativa per le osservazioni, deduzioni e misure correttive in ordine agli acquisiti pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Approvazione progetto di Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana- Piano di Intervento elaborato dalla SINERGIE società cooperativa (IMMES)*" e i relativi allegati.

La deliberazione, unitamente agli allegati, è stata trasmessa dal Comune di Licata in data 10 febbraio 2025, in riscontro al parere motivato inviato dall'Autorità il 27 novembre 2024 in merito alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Licata del 17 settembre 2024, n. 65, recante "*acquisizione Integrale Quote Societarie APEA S.r.l. (Agrigento Provincia Est Ambiente SRL) – Motivazione analitica ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 175/2016 – Relazione ex art. 34 commi 20 – 21 del D.L. 179/2012 convertito nella L. 221/2012 per come modificato dall'art. 1 comma 609 lettera A) della Legge n. 190 del 23.12.2014 (IMMES)*" (S5104).

Con la deliberazione oggetto del presente parere, il Comune di Licata ha approvato: i) la "Relazione integrativa" resa ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 e dell'articolo 5 del TUSPP, e volta a fornire osservazioni, deduzioni e misure correttive in ordine ai pareri acquisiti; ii) il Piano di Intervento elaborato dalla SINERGIE società cooperativa (di seguito "il Piano").

Al riguardo, l'Autorità intende svolgere le seguenti considerazioni ritenendo che nella deliberazione del Consiglio comunale n. 5/2025 e nell'allegata Relazione integrativa permangano i profili di criticità concorrenziale dell'operazione relativi, in particolare, agli obblighi di motivazione qualificata circa la forma di affidamento scelta.

Nello specifico, nonostante la copiosa documentazione prodotta (segnatamente, la Relazione integrativa resa ai sensi dell'articolo 14 e il Piano di Intervento) attestati uno sforzo istruttorio compiuto dal Comune e un arricchimento delle argomentazioni svolte, si riscontrano tuttora le criticità evidenziate con riferimento alla carenza istruttoria e all'assenza di un'esaustiva e idonea

motivazione in ordine, soprattutto, alle ragioni a sostegno della scelta dell'affidamento *in house*, alla convenienza economica dell'operazione, agli effetti sulla finanza pubblica e, più in generale, alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione.

Per quanto attiene alle ragioni del mancato ricorso al mercato, si rileva che nessuna delle nuove motivazioni riportate nella Relazione integrativa risulta idonea a giustificare la modalità di affidamento prescelta, trattandosi in tutti i casi di affermazioni apodittiche, sprovviste di idonea analisi a supporto. In particolare, nella Relazione vengono riportate, tra le altre: la maggiore facilità di perseguire gli obiettivi di programmazione, pianificazione e monitoraggio sull'andamento della gestione; la possibilità di migliorare il governo dell'infrastruttura e la qualità dei servizi a beneficio della collettività; la realizzazione di economie di scala con conseguente riduzione dei costi, così da guadagnare marginalità da poter investire nell'infrastruttura; la riduzione delle tempistiche del processo di riqualificazione urbana e ambientale nonché la possibilità di promuovere azioni di pianificazione e implementazione di strategie e misure di vario tipo.

In assenza di una puntuale valutazione comparativa con le altre modalità di affidamento previste dalla legge, si ritiene che la Relazione integrativa riconosca ingiustificati vantaggi all'*in house*, laddove invece gli stessi obiettivi ivi indicati, soprattutto quelli volti al miglioramento della qualità dei servizi a beneficio della collettività e la possibilità di promuovere azioni di vario tipo nel territorio, potrebbero essere perseguiti a prescindere dalla modalità di affidamento.

Non può, altresì, considerarsi verosimile quanto affermato dal Comune nella Relazione circa il fatto che *“nessun'altra società esercita le funzioni istituzionali in questione, neppure in modo analogo o similare”*.

Si ricorda come sia necessario, al fine di ottemperare all'obbligo di motivazione analitica, fornire una puntuale analisi dei punti di forza e di debolezza della scelta del modello gestionale rispetto alle alternative contemplate dalla legge, sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista qualitativo e di efficienza¹. Proprio con riguardo al profilo della qualità del servizio, non appaiono sufficienti gli elementi riportati nel Piano e ripresi (parzialmente) nella Relazione, che darebbero atto di un servizio attualmente reso di *“modesta qualità”*. Sul punto, infatti, si rileva che è lo stesso Piano ad attestare il miglioramento dei livelli di raccolta differenziata e a precisare che le valutazioni svolte *“non hanno [...] pretesa di corrispondere a verità e non hanno trovato sufficiente riscontro documentali presso gli uffici comunale e presso quello dell'ARO”*.

Si rileva, inoltre, l'inadeguatezza della descrizione degli elementi economico-finanziari forniti a supportare l'eventuale convenienza economica dell'operazione rispetto al ricorso al mercato. Sul punto, va evidenziata altresì la contraddittorietà delle affermazioni, comunque generiche, riportate nella Relazione, laddove si afferma che *“[i] risultati del confronto [...] evidenziano una sostanziale analogia in termini economici, ma il secondo scenario presenta alcuni benefici nell'implementare un assetto efficace per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e sicurezza dell'ambiente e di sostenibilità dell'infrastruttura”*.

Anche sotto il profilo della sostenibilità finanziaria si evidenzia come l'analisi riportata nella Relazione non possa ritenersi sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale richiesto dalla normativa di riferimento. In particolare, si osserva che le argomentazioni rese continuano a essere carenti rispetto alla capacità della società affidataria di garantire gli obiettivi stabiliti nel Piano, anche

¹ Cfr. anche Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 174/2023/PASP.

tenuto conto degli importati investimenti previsti, e agli effetti dell'operazione di investimento in relazione alla situazione finanziaria specifica del Comune interessato.

Posta la situazione di squilibrio strutturale del bilancio del Comune di Licata² e la circostanza per cui il Piano di Intervento si limita a riportare, per di più solo parzialmente, i costi che il Comune dovrebbe sopportare³, non può ritenersi soddisfacente il richiamo a una ipotetica contribuzione al finanziamento da parte della Regione o al possibile ricorso da parte della società *in house* a finanziamenti esterni.

Al riguardo, si ricorda che *“nel caso delle società a partecipazione pubblica, poi, la valutazione della sostenibilità finanziaria prospettica dell'attività, intesa come idoneità a preservare l'equilibrio tra ricavi e costi, assume rilievo particolarmente pregnante, stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato, ampliamenti sviluppati dalla giurisprudenza contabile (ex multis Corte conti sez. controllo per la Lombardia, n. 753/2010/PAR)”*⁴.

Infine, al di là delle generiche affermazioni riportate nella Relazione integrativa, non risulta alcuna evidenza o analisi precisa in merito al fatto che la durata dell'affidamento, pari a dieci anni, sia stabilita in misura proporzionata all'entità degli investimenti e al periodo necessario ad ammortizzare gli stessi, mancando, tra l'altro, informazioni puntuali circa le tempistiche di attuazione degli investimenti.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'Autorità rileva nella deliberazione del Consiglio Comunale di Licata n. 5 del 23 gennaio 2025 e nei relativi allegati, la perdurante carenza degli elementi motivazionali richiesti in ordine alla scelta sulla modalità di affidamento, in violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP e dell'articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022. Tale violazione appare tanto più grave, in quanto trattasi a tutti gli effetti di una reiterazione dei vizi già dedotti.

Si ritiene che le descritte violazioni abbiano un evidente impatto anticoncorrenziale, in quanto in grado di limitare ingiustificatamente la possibilità, per operatori efficienti attivi nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di gestire il servizio in esito a una procedura competitiva a evidenza pubblica o attraverso un affidamento con modalità alternative conformi alla normativa vigente.

² Cfr. Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione del 20 novembre 2024, n. 288/2024/PRSP. Si veda anche la Relazione finale di accompagnamento al Piano economico finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, p. 10.

³ I dati di costo dei servizi sono riportati nel Piano d'Intervento per singola voce e per costo unitario, annuo e *“per tutta la durata della gestione assunta pari a otto anni”*. Segnatamente, il costo complessivo dei servizi annuo è pari a 4.986.567,64 euro; il costo complessivo per otto anni è pari a 39.892.541,14 euro. Tali costi, tuttavia, non comprendono: gli oneri indiretti del personale adibito alla gestione dei servizi (ma solo il personale diretto all'esecuzione dei servizi), i costi per il revamping/ampliamento del CCR (a carico del Comune) e i costi per la locazione e gestione della sede logistica per il ricovero dei mezzi, spogliatoi e servizi al personale e annessi uffici tecnico-amministrativi.

⁴ Corte dei conti, Sez. Riunite in sede di controllo, Deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/1990 il Comune di Licata dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Licata al parere motivato espresso dall'Autorità ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, riguardante la Deliberazione del Consiglio Comunale di Licata del 23 gennaio 2025, n. 5, avente a oggetto "Approvazione Relazione Integrativa per le osservazioni, deduzioni e misure correttive in ordine agli acquisiti pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Approvazione progetto di Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana- Piano di Intervento elaborato dalla SINERGIE società cooperativa (IMMES)".

L'Autorità, il 18 febbraio 2025, ha deliberato di rendere un parere motivato, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge n. 287/1990, in merito alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Licata del 23 gennaio 2025, n. 5, avente a oggetto "Approvazione Relazione Integrativa per le osservazioni, deduzioni e misure correttive in ordine agli acquisiti pareri di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Approvazione progetto di Piano Esecutivo dei Servizi di Igiene Urbana- Piano di Intervento elaborato dalla SINERGIE società cooperativa (IMMES)".

Nel proprio parere motivato, l'Autorità ha evidenziato il permanere di carenze istruttorie e motivazionali a supporto dell'acquisizione da parte del Comune di Licata della totalità delle quote della società APEA s.r.l. in liquidazione, finalizzata al successivo affidamento *in house* di alcuni servizi del ciclo dei rifiuti. In particolare, l'Autorità ha rilevato, nella deliberazione del Consiglio Comunale di Licata n. 5/2025 e nei relativi allegati, la perdurante carenza degli elementi motivazionali richiesti in ordine alla scelta sulla modalità di affidamento, in violazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSPP e dell'articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022.

A seguito della ricezione del predetto parere motivato, il Comune di Licata non ha fornito alcun riscontro all'Autorità.

Pertanto, preso atto del mancato adeguamento del Comune di Licata, l'Autorità, nella sua adunanza del 6 maggio 2025, ha disposto di impugnare dinanzi al TAR territorialmente competente la deliberazione in oggetto.

***Autorità garante
della concorrenza e del mercato***

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 21 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
